

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA UE- 27 LUGLIO 2020 ORE 06:00

## Scambio automatico di informazioni fiscali esteso anche alle piattaforme digitali

*Alessandro Valente - IAFEI Technical Committee, Ethics and Sustainable Development WG*

Con la proposta di direttiva COM(2020) 314 final la Commissione europea propone nuove modifiche alla direttiva n. 2011/16/UE relativa allo scambio di informazioni. La direttiva - che si colloca all'interno del nuovo pacchetto di misure fiscali (Tax Package) avente l'obiettivo di realizzare un sistema di tassazione maggiormente equo, efficiente e sostenibile - mira ad estendere le procedure di scambio automatico di informazioni fiscali anche ai gestori delle piattaforme digitali. L'incalzante affermazione della digitalizzazione dell'economia, infatti, ha determinato la creazione di situazioni complesse che possono alimentare fenomeni di evasione e di elusione fiscale.

La proposta di direttiva COM(2020) 314 final, pubblicata il 15 luglio 2020, dalla Commissione europea (DAC 7), contiene nuove **modifiche** alla direttiva n. 2011/16/EU, estendendo lo **scambio automatico di informazioni** anche alle **piattaforme digitali**.

### La proposta di direttiva DAC 7: punti essenziali

#### Richieste di gruppo

L'introduzione dell'art. 5b, all'interno della direttiva n. 2011/16/UE, riguardante la disciplina delle richieste di gruppo, costituisce una delle modifiche maggiormente rilevanti delineate nella proposta di direttiva COM(2020) 314 final.

In relazione a quanto previsto nell'articolo in questione, la procedura che disciplina lo **scambio di informazioni su richiesta** può, altresì, avere ad oggetto un gruppo di contribuenti i quali non possono essere identificati individualmente ma possono essere individuati sulla base di un insieme di **caratteristiche comuni**.

A tal fine l'Autorità interpellata deve fornire all'Autorità richiedente diverse **informazioni** tra le quali:

- una **descrizione** completa delle caratteristiche comuni del gruppo;
- una **motivazione** dei fatti e delle circostanze in relazione alle quali si ha motivo di ritenere che i contribuenti, presenti nel gruppo, non siano stati compliant con la normativa applicabile nonché dei fatti e delle circostanze relative al coinvolgimento di terze parti che hanno attivamente contribuito al potenziale mancato rispetto della normativa da parte dei contribuenti facenti parte del gruppo.

#### Scambio di informazioni anche per le royalties

Il Legislatore europeo ha, inoltre, proposto la modifica dell'art. 8, par. 1, allo scopo di **estendere il novero delle categorie dei redditi** per le quali sarà obbligatorio lo scambio automatico di informazioni.

Oltre a **redditi da lavoro dipendente**, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, **pensioni, proprietà e redditi immobiliari**, oggetto di scambio automatico obbligatorio di informazioni saranno anche le **royalties**.

Viene, inoltre, specificato che **dal 1° gennaio 2023** la comunicazione delle informazioni sopra elencate deve includere il codice fiscale (cd. "Tax Identification Number" o "TIN") dello Stato membro di residenza.

## **Piattaforme digitali**

In linea con le iniziative intraprese dall'OCSE, con riferimento all'economia digitale, la proposta di direttiva COM(2020) 314 final dispone la modifica, in più punti, della direttiva n. 2011/16/UE estendendo lo scambio automatico di informazioni anche ai gestori delle piattaforme digitali.

In particolare, la proposta di direttiva introduce, *ex novo*, l'art. 8ac rubricato: "Scope and conditions of mandatory automatic exchange of information reported by Platform Operators".

La norma impone a ciascuno Stato membro di:

- porre in essere tutte le misure necessarie per consentire ai gestori della piattaforma di adempiere gli obblighi di due diligence e di comunicazione previsti all'interno dell'Annex V (sezioni II e III);
- assicurare l'effettiva implementazione delle normative relative a tale materia in conformità a quanto disposto dalla sezione IV dell'Annex V.

È previsto un obbligo per i gestori della piattaforma di raccogliere e verificare le informazioni riguardanti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che utilizzano la piattaforma (cd. "**reportable sellers**") per la vendita di beni, servizi o in relazione ad operazioni di crowdfunding. Tali informazioni verranno comunicate all'Autorità dello Stato membro dei gestori della piattaforma che, a sua volta, le comunicherà allo Stato membro in cui il "reportable sellers" è residente ovvero in cui sono localizzati i beni gli immobili.

Tra le informazioni che necessitano di essere comunicate si rinvergono: nome, cognome, codice fiscale o partita IVA dell'utilizzatore della piattaforma, la denominazione sociale in caso di persona giuridica ovvero nome e cognome nel caso di persone fisiche, l'ammontare dei corrispettivi pagati o accreditati in ciascuno dei periodi oggetto di monitoraggio.

Una disciplina particolare riguarda le situazioni in cui la piattaforma venga utilizzata per i **servizi di locazione di immobili**. In tale circostanza le informazioni oggetto di scambio, ove disponibili, saranno:

- gli indirizzi dei diversi immobili nonché i dati catastali;
- il numero di giorni e la tipologia di ciascun immobile locato nel periodo di monitoraggio.

Al fine di evitare fraintendimenti, all'interno dell'Annex V della proposta di direttiva COM(2020) 314 final, è fornita una **definizione del termine "Platform"**. Con tale espressione deve intendersi qualsiasi sito web (o una parte di esso) nonché le applicazioni (comprese applicazioni mobili) accessibili agli utenti e che consentono ai "Seller" di essere collegati ad altri utenti allo scopo di svolgere la propria attività (cd. "Relevant Activity"). Rientra in tale definizione, altresì, qualsiasi accordo volto alla riscossione e ai pagamenti di un corrispettivo relativo all'attività.

Non rientrano nella definizione di piattaforma i software che consentono, ad esempio, esclusivamente l'elaborazione dei pagamenti ovvero il reindirizzamento o il trasferimento degli utenti verso la piattaforma.

Con l'espressione "Relevant Activity" il Legislatore europeo ha inteso fare riferimento tra gli altri, alla locazione di immobili, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto, crowdfunding.

## **Recepimento entro fine 2021**

In relazione a quanto previsto dalla COM(2020) 314 final, le previsioni normative delineate all'interno della proposta di direttiva dovrebbero essere **applicabili dal 1° gennaio 2022**.

Conseguentemente, gli Stati membri dovrebbero recepire quanto delineato all'interno della propria normativa **entro il 31 dicembre 2021**.